



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Maria Gabriella MARIANI	PRESIDENTE
Dott. Rita MANCUSO	CONSIGLIERE Rel.
Dott. Michele MILANI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al **n. 660/2017 R.G.L.** promossa da:
ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE –
INPS - c.f. 80078750587, con sede in Roma, in persona del
Presidente pro-tempore, e S.C.C.I. Spa, c.f. 05870001004, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e
difesi, per procura generale alle liti del 21.7.2015 a rogito Notaio
Castellino di Roma dagli avv.ti Tommaso Parisi e Franca Borla
ed elettivamente domiciliati in Torino, Via Arcivescovado n. 9,
presso l'Ufficio Legale Provinciale dell'Istituto

APPELLANTE

CONTRO

CONIGLIARO Giovanna, c.f. CNGGNN65R41F336E,
residente in Borgo San Martino (Al), Via Santa Maria n. 21



APPELLATA CONTUMACE

Oggetto: ripetizione indebito.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato il 1°.8.2017.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 1°.6.2016 diretto al Tribunale di Alessandria l'INPS conveniva in giudizio CONIGLIARO Giovanna chiedendo la condanna della stessa alla restituzione dell'importo di € 2.955,60 (oltre accessori) indebitamente percepito a titolo di indennità di indennità ASPI nel periodo 6.5.2013-31.1.2014 avendo la CONIGLIARO, già dipendente della Srl ZERBINATI fino al 31.1.2013, percepito detta indennità nel periodo 8.2.2013-31.1.2014 ed essendosi reimpiegata di nuovo presso la predetta Srl a partire dal 6.5.2013 e fino al 31.1.2014 senza darne comunicazione all'ISTITUTO.

La convenuta restava contumace.

Il Tribunale adito, acquisiti i modelli "Emens" dall'INPS, con sentenza n. 105/17 del 14.3.2017 respingeva il ricorso.

L'INPS proponeva appello con ricorso depositato il 1°.8.2017 chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle originarie conclusioni di cui al ricorso introduttivo.

Nonostante la regolarità della notifica, la CONIGLIARO non si costituiva neppure in questo grado e veniva pertanto dichiarata contumace all'udienza del 14.11.2019, udienza in cui, dopo l'intervento del difensore dell'INPS, la Corte pronunciava la presente sentenza dando lettura del dispositivo deliberato.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Alessandria ha respinto la domanda di restituzione proposta dall'INPS in quanto ha ritenuto che l'ISTITUTO non avesse provato in giudizio i fatti costitutivi della propria pretesa e, cioè, la rioccupazione lavorativa della CONIGLIARO nel periodo 6.5.2013-31.12.2013 ed il pagamento alla stessa dell'indennità ASPI nell'intero periodo di causa (6.5.2013-31.1.2014).

In particolare il primo giudice ha ritenuto:

- a) che dall'estratto conto contributivo relativo alla CONIGLIARO non risultava che costei avesse svolto attività lavorativa nel periodo dal 6.5.2013 al 31.12.2013, ma solo dall'1.1.2014, risultando solo dai modelli EMENS lo svolgimento di attività lavorativa anche per il periodo 6.5.13-31.12.13;
- c) che l'estratto conto, però, non era esente da errori e non aveva comunque alcuna efficacia probatoria trattandosi di documentazione proveniente e aggiornata dall'ISTITUTO;
- d) che per le stesse ragioni anche “la stampata di pagina del Portale del cittadino” non era idonea a dimostrare gli importi corrisposti alla CONIGLIARO a titolo di indennità ASPI;
- e) che nel giudizio, infine, non poteva operare nè l'art. 635 c.p.c. nè la mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. per via della contumacia della convenuta, dovendo la pretesa essere provata attraverso le ordinarie prove per interpellato e testi, prove che però l'INPS non aveva neanche offerto.



Nell'appello l'ISTITUTO censura la sentenza deducendo in sintesi:

- a) che dall'estratto conto contributivo in atti, privo degli errori presunti dal primo giudice, si desume lo svolgimento da parte della CONIGLIARO di attività lavorativa nell'anno 2013 giacchè la contribuzione figurativa accreditata per l'ASPI dall'8.2 al 5.5.2013 (13 sett.) sommata ai contributi versati nello stesso anno (40 sett.) coprono l'intera annualità contributiva;
- b) che diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale l'estratto conto contributivo, proprio in ragione della sua provenienza pubblica e delle sue finalità, ha valore certificativo della situazione contributiva dell'assicurato;
- c) che erroneamente il primo giudice ha ritenuto irrilevanti ai fini probatori, pur dopo averne disposto l'acquisizione, i mod. EMENS che costituiscono la traslazione cartacea dei file telematici mensilmente trasmessi dalle aziende all'INPS per denunciare la presenza o meno di dipendenti e della retribuzione corrisposta e che, pertanto, provengono da terzi;
- d) che dalla lettura incrociata dei due documenti di differente provenienza emerge senza dubbio che la CONIGLIARO, nel periodo maggio-dicembre 2013 in cui ha percepito l'indennità ASPI, ha svolto attività di lavoro dipendente presso il precedente datore di lavoro;
- e) che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provata, sulla base delle pagine del "Portale del cittadino", anche l'erogazione delle somme richieste in restituzione;



f) che infatti, come affermato da Cass. n. 4054/2012, la prova dei pagamenti effettuati dall'ente pubblico previdenziale può essere fornita anche a mezzo di presunzioni e nel caso, oltre alla prova documentale fornita dall'ISTITUTO, il Tribunale avrebbe dovuto valutare l'assenza di azioni della CONIGLIARO volte al pagamento dell'indennità di disoccupazione (interamente pagata dall'INPS).

L'appello è fondato.

Dai modelli Emens, peraltro prodotti a seguito di esplicita richiesta del Tribunale (v. verb. ud. 2.12.2016), modelli a cui deve attribuirsi piena efficacia probatoria dato che - come esattamente osservato dall'INPS - essi altro non sono che la trasposizione cartacea dei file telematici mensilmente trasmessi dalle aziende per denunciare la presenza o meno di dipendenti e la retribuzione corrisposta, si ricava che la srl ZERBINATI ha versato i contributi per lavoro dipendente a partire dal 6.5.2013 fino a tutto il 31.12.2013. Correlativamente, dall'estratto conto previdenziale relativo alla CONIGLIARO (dal quale per vero non emergono neppure gli errori segnalati, genericamente, dal primo giudice) risulta che a favore dell'appellata sono stati accreditati 40 contributi settimanali per "lavoro dipendente" nel periodo 1.1-31.12.2013 da parte della ZERBINATI Srl, oltre 13 c.s. a titolo di contribuzione figurativa per l'ASPI nel periodo 8.2.2013-5.5.2013.

Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, secondo cui v'era prova dell'esistenza del rapporto di lavoro dedotto



dall'INPS solo per il periodo decorrente dall'1.1.2014 e non anche per il periodo 6.5-31.12.2013, l'esame dei citt. documenti consente senz'altro di ritenere provato che dopo la cessazione del precedente rapporto di lavoro con la ZERBINATI Srl (risalente al 31.1.2013) la CONIGLIARO si reimpiegò presso tale società a decorrere dal 6.5.2013 e vi prestò attività lavorativa per tutto il 2013, risultando ciò, per l'appunto, sia dai mod. Emens dell'anno 2013 (come del resto riconosciuto dallo stesso Tribunale) sia dall'estratto conto contributivo poiché i 40 c.s. versati per "lavoro dipendente" non possono evidentemente riguardare il solo mese di gennaio 2013 e perché, d'altronde, come osservato dall'ISTITUTO appellante, l'ammontare complessivo dei contributi versati per l'anno 2013 copre l'intera annualità contributiva.

A quanto sopra deve aggiungersi soltanto che anche secondo la giurisprudenza (v. ad es. Cass., n. 4297/2003) gli estratti contributivi "a stampa" prodotti dall'INPS, anche se privi di sottoscrizione, producono gli effetti di cui all'art. 2712 c.c. e pertanto, in assenza di contestazione dell'altra parte, costituiscono piena prova dei fatti in essi rappresentati.

In ordine agli importi corrisposti dall'INPS a titolo di indennità ASPI risulta dal documento "cassetto previdenziale del cittadino" prodotto dall'INPS che venne pagato alla CONIGLIARO l'importo di € 985,20 per il periodo 6.5-30.11.2013, l'importo di € 985,20 per il periodo 1.1-31.12.2013 e l'importo di € 985,20 per il periodo 1.1.-31.1.2014, il tutto per



complessivi € 2.955,60, somma questa corrispondente all'importo richiesto in restituzione dall'appellante.

Ritiene la Corte che tali pagamenti possano senz'altro ritenersi provati sia alla luce della documentazione anzidetta versata dall'INPS, sia in ragione del comportamento processuale dell'appellata (che, rimasta contumace in entrambi i gradi del giudizio, ha evidentemente ritenuto di non poter contraddire alcunchè rispetto alla pretesa dell'ente) sia infine, ed almeno presuntivamente, in virtù della mancata richiesta della prestazione di disoccupazione da parte dell'interessata, dovendosi sul punto solo più richiamare la giurisprudenza costante della S.C. secondo cui in tema di prova dell'estinzione satisfattiva del debito dell'ente pubblico previdenziale, la regola in base alla quale il debitore che effettui il pagamento ha diritto al rilascio della quietanza ex art. 1199 c.c. non esclude che il pagamento possa essere provato per presunzioni (v. Cass., ord. n. 25251/14, Cass., sent. n. 23142/09 e Cass., sent. n. 4054/2012, la quale ultima, pronunciando sul ricorso proposto dal pensionato, ha per l'appunto confermato la sentenza della Corte di merito che sulla base dei mandati di pagamento emessi dall'INPS aveva ritenuto sussistere un quadro indiziario sufficiente a provare il pagamento da parte dell'ente).

Restano le spese.

Le stesse debbono porsi, ex art. 91 c.p.c., a carico dell'appellata in ragione della sua soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi di giudizio come in dispositivo ai sensi del D.M. n.



55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività defensionale svolta.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,
in accoglimento dell'appello,
dichiara che CONIGLIARO Giovanna è tenuta a restituire all'INPS l'importo di euro 2.955,60 oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo;
condanna l'appellata a rimborsare all'appellante le spese del doppio grado liquidate per il primo in euro 843,00 e per il presente grado in euro 915,00 oltre rimborso forfettario e oneri accessori.

Così deciso in Torino all'udienza del 14.11.2019.

IL CONSIGLIERE Est.

Dott. Rita MANCUSO

IL PRESIDENTE

Dott. Maria Gabriella MARIANI

